

parte mia; pure sento il dovere di esprimere anche il mio avviso.

Nell'articolo primo, che definisce lo scopo della legge, si parla di consorzii sia *volontari*, che *obbligatori*.

È riprodotta così nella materia delle acque a scopo industriale la identica disposizione, che è nella legge relativa ai consorzi di acqua a scopo agricolo. Conveniva in questa legge richiamare le disposizioni del Codice civile? Certamente, sì.

L'articolo 657 riguarda la categoria dei consorzi *volontari*, e dice che l'adesione degli interessati ed il regolamento del consorzio debbono risultare da scritto.

Nell'articolo 659 si parla dei consorzii *obbligatori*.

L'onorevole Cadolini diceva, che in materia industriale l'obbligo di aderire al consorzio è una ipotesi, che non si può e non si deve verificare.

A me non pare così. Non si può dire in tesi astratta che l'utilizzazione della forza motrice non possa giovare a più persone, come avviene nell'utilizzazione delle acque a scopo agricolo. E quando giova a più persone, e alcuna di esse è ribelle a fare le opere d'interesse comune, vi deve essere un mezzo nella legge, perchè, previe garanzie, si possa costringere la minoranza degli interessati.

Ricorderà l'onorevole Cadolini, che, quando si discusse la legge sui consorzi d'acque a scopo agricolo, si questionò se i consorzi *obbligatori* dovessero essere regolati dalla potestà amministrativa, o se dovessero invece soggiacere alla garanzia del potere giudiziario, prescritta dal Codice civile.

E, sebbene il mio predecessore avesse ritenuto opportuno e conveniente di deferire all'autorità amministrativa la formazione dei consorzi *obbligatori*, pure il Parlamento andò in opposta sentenza e volle che i consorzi *obbligatori* fossero regolati dal Codice civile e precisamente dall'articolo 659, dove di essi si parla. Ora perchè non fare altrettanto oggi in materia di acque a scopo industriale? Comprendo, come dice l'onorevole Cadolini, che l'ipotesi facilissima a verificarsi nei consorzi d'acqua a scopo agricolo, non è così facile a verificarsi nei consorzi d'acque a scopo industriale. Ma, una volta che facciamo una legge, perchè non regolare l'uno e l'altro caso? Perchè non si deve dire, risolvendo ogni questione, che i consorzi *obbligatori*, anche in materia industriale, debbono essere regolati dall'articolo 659?

Ecco perchè a me è parso opportuno di sot-

toporre alla Camera la dizione dell'articolo secondo, conforme a quella relativa ai consorzi di irrigazione, conforme al Codice civile e conforme all'articolo primo ieri votato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. L'onorevole ministro, ed anche l'onorevole relatore, secondo me, non hanno svolta la questione veramente nel campo pratico. In pratica, se, per esempio, si avea un canale d'irrigazione, tutti i terreni traversati da questo canale potranno godere del beneficio dell'irrigazione. Se dunque in tal caso taluno si rifiuta di contribuire all'opera, è cosa giusta e razionale che possa esservi obbligato in virtù dell'articolo 659 del Codice civile. Quando si tratta di un'opera di bonificazione, se si fanno dei canali di prosciugamento i quali attraversano un determinato territorio, è naturale che tutto il territorio stesso vien bonificato dall'opera; ed anche in questo caso è giusto e razionale che la maggioranza degli interessati possa obbligare la minoranza — la quale, volere o non volere, ritrarrà vantaggio dall'opera — a contribuire alla costruzione della medesima. Ma, quando si tratta di derivazione d'acqua per uso industriale, ciò non accade; infatti, esaminiamo uno dei casi in cui si possa costituire il consorzio per questo scopo, il caso, cioè, di un canale di derivazione, il quale, percorrendo una lunga via, permetta che, con successivi salti, possa essere sviluppata in più luoghi una forza motrice.

Ma volete voi ammettere che si possa obbligare un cittadino a creare un opificio per utilizzare, in casa propria, la forza motrice, quando ciò non gli convenga?

A me sembra che, praticamente, ciò non si possa consentire.

Ecco perchè non credo che si debba, qui, parlare di consorzi obbligatori.

Se l'applicazione dell'articolo 659 del Codice dovesse riguardare la misura del contributo di uno che si è consorziato volontariamente, allora potrebbesi ammettere l'intervento dell'autorità giudiziaria; ma non dovrebbe consentirla quando si tratti di obbligare un cittadino a far parte contro sua voglia di un consorzio per derivazione d'acqua, come forza motrice.

Ora io credo che il mettere, nell'articolo 2 della legge, la citazione dell'articolo 659 del Codice civile possa, in qualche modo, pregiudicare i diritti dei privati.

Ecco perchè io propongo di eliminare dall'articolo 2 la citazione medesima.